



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RICERCA. ISTITUZIONE DELLA TABELLA TRIENNALE 2026 – 2028 AI SENSI DEL DM N. 44 DEL 8 FEBBRAIO 2008

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2008 n. 44 "*Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca*" (di seguito, il "D.M. n. 44/2008") ed in particolare, l'articolo 1 (*Ambito di applicazione*) il quale dispone che: "1. Gli enti di ricerca in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono usufruire di contributi per il loro funzionamento, previo inserimento, in base a selezione indetta con bando pubblico, in un apposito elenco avente efficacia triennale, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. 2. Il bando di cui al comma 1, contenente le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva, è emanato alla scadenza di ciascun triennio, dal Ministro dell'università e della ricerca";
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante "*Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*" ed in particolare l'articolo 2 laddove, al comma 1, nel definire le funzioni del Ministero, alla lettera g), prevede che questo: "*coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalità ed organizzazione, ed esercita altresì, nell'ambito di attività di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonché di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*", e in particolare l'articolo 63 che stabilisce che "[...] *Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche*";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 564 del 28 aprile 2021, con il quale sono stati aggiornati i criteri per l'iscrizione nell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 nonché per la sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" di cui all'art. 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e per la sezione Laboratori di cui all'articolo 4, della Legge 28 ottobre 2024, n. 162, rubricato "*Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche*";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 353 del 14 aprile 2022 di integrazione del D.M. n. 564 del 28 aprile 2021;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTA** la legge del 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014 n. 90 recante, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni dalla Legge 11 Agosto n. 114, recante “Disposizioni urgenti per la semplificazione e la trasparenza degli adempimenti burocratici che stabilisce l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai finanziamenti pubblici sui siti istituzionali degli enti beneficiari”;
- VISTO** il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO** il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e in particolare l'articolo 1:
- comma 550 laddove prevede che “Il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021”;
 - comma 551, il quale dispone che “...il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. [...]”;

VISTO il decreto ministeriale del 6 marzo 2026 n. 196, recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’università e della ricerca”;*

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 30 luglio 2021) e in particolare l’articolo 64 *“Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca”* che al comma 6 dispone che *“In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all’attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui 3 all’articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. L’incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l’attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell’articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l’attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell’ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell’Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell’impatto di attività di ricerca”;*

VISTA la delibera CIPE Delibera numero 74, del 15 dicembre 2020 con cui è stato approvato il *“PROGRAMMA NAZIONALE PER LA RICERCA 2021 - 2027”;*

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 1 del citato regolamento, il Ministero dell’università e della ricerca è articolato nelle seguenti otto direzioni generali, coordinate da un Segretario Generale, tra le quali Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;

CONSIDERATO che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati conferiti gli incarichi di livello dirigenziale generale, sulla base dei DPCM di riorganizzazione del Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il D.P.C.M. del 11 dicembre 2025, registrato dal competente Ufficio centrale del Bilancio al n. 803 del 31 dicembre 2025 e alla Corte dei Conti al n.25 del 13 gennaio 2026, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo di Felice l’incarico dirigenziale di livello generale presso la Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;

VISTO il D.D. n. 490 del 5 maggio 2026, registrato all’UCB l’8 maggio 2026 al n.318 e registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2026 al n.1314, con il quale la Dott.ssa Michela Cocurullo è stata



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

nominata Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;

VISTO il D.M. numero 152 del 2 febbraio 2026 con il quale sono state assegnate alle competenti strutture dirigenziali le risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca e, contestualmente, e sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 42, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 43, recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026 - 2028”* e, in particolare, la Tabella 11 allegata al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che prevede, per l'anno 2026, per il capitolo 1879 pg.1 (ex 1679, pg. 1), una disponibilità pari ad euro **2.612.500,00** di cui euro **1.112.500,00** finalizzati a *“Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati”* D.M. 44 del 2008 ed euro **1.500.000,00** assegnati all'Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma ai sensi della legge 23 ottobre 2003, n. 293, *“Norme sull'Istituto di Studi Politici S. Pio V”* di Roma;

ACCERTATO che l'attuale disponibilità di competenza sul capitolo 1879 pg.1 (ex 1679 pg 1) per *“Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati”* è pari a:

– anno 2026: **€ 1.112.500,00**;

CONSIDERATO che le risorse utilizzabili per gli anni 2027 e 2028 saranno definite sulla base dello stanziamento previsto dalle relative leggi di bilancio;

RITENUTO di poter quantificare in **€ 77.875,00** a valere sulla disponibilità dell'anno 2026 gli oneri per le attività di analisi tecnico-scientifica nonché per le conseguenti attività di verifica e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto 15 ottobre 2024, n. 1645, di nomina della Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 3 del DM 44/2008, in carica per un triennio a decorrere dalla data di nomina;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del citato articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2008 n. 44, all'attribuzione delle risorse previste a titolo di contributo per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca, previo inserimento in un apposito elenco avente efficacia triennale, mediante selezione indetta con bando pubblico;

SENTITA, per quanto di competenza, la predetta Commissione di valutazione nominata con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1645 del 15 ottobre 2024, in merito al bando per la selezione degli enti da inserire nell'elenco triennale di cui al DM 44/2008, ed acquisito parere favorevole, come da verbale n. 5 del 3 giugno 2026,



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

DECRETA

Articolo 1

(OGGETTO E DEFINIZIONI)

1. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2008 n. 44 recante "*Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca*" prevede la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata ad ampliare le conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca. Con la concessione dei contributi di funzionamento a valere sul presente bando il MUR sostiene tali enti nell'ottica di garantire loro continuità e affidabilità di gestione.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale dell'8 febbraio 2008, n. 44, è adottato il presente bando contenente le modalità di presentazione delle domande e le modalità di svolgimento della procedura selettiva. Il presente bando contiene, inoltre, la definizione dei criteri di selezione per l'assegnazione dei contributi per il funzionamento dei soggetti di cui al successivo articolo 2, previo inserimento nell'apposita Tabella Triennale 2026-2028.
3. Agli effetti della presente procedura (di seguito anche solo "*Bando*") si applicano le seguenti definizioni:
 - a) *Anagrafe nazionale delle Ricerche* (ANR): banca dati che ha l'obiettivo di raccogliere tutte le notizie relative alle ricerche finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di enti pubblici, evitando così duplicazioni e sovrapposizioni di strutture e finanziamenti. Ai sensi dell'articolo 64 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per poter accedere ai finanziamenti pubblici, tutti i soggetti (amministrazioni, istituti ed enti pubblici e privati, imprese) che svolgono attività di ricerca devono essere iscritti all'ANR.
 - b) *Commissione*: commissione di valutazione e selezione delle domande, individuata e nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 44/08, composta da cinque esperti tecnico-scientifici. Alla Commissione spetta l'individuazione, per ciascun soggetto inserito nella tabella triennale, del relativo contributo di funzionamento, nonché il monitoraggio delle attività svolte e delle spese sostenute dai soggetti che ricevono i contributi attraverso l'esame di relazioni tecnico-scientifiche.
 - c) *Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*: modalità di rendicontazione delle spese di funzionamento sostenute per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità del presente bando. Il documento fornisce indicazioni per la rendicontazione amministrativo-contabile delle spese, per la loro ammissibilità e per le attività di controllo e monitoraggio dei contributi erogati.
 - d) *MUR o Ministero*: il Ministero dell'università e della ricerca.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

- e) *Polizza fideiussoria*: polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile del Ministero, per l'importo oggetto di anticipazione, da mantenere per tutta la durata del finanziamento riconosciuto ovvero sino a conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo.
- f) *Programma nazionale della ricerca 2021 – 2027*: documento che orienta le politiche della ricerca, alla realizzazione del quale concorrono le amministrazioni dello Stato con il coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca.
- g) *Rendicontazione delle spese*: attività necessaria a comprovare le spese di funzionamento a valere sul presente bando.
- h) *Soggetti ammissibili*: soggetti legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto.
- i) *Soggetto beneficiario*: ente privato di ricerca a cui è stato riconosciuto un contributo a valere sul presente bando.
- j) *Spese di funzionamento*: spese relative al funzionamento dell'ente, tra cui rientrano anche le spese per il personale, che non abbiano trovato copertura in altri contributi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 2

(SOGGETTI AMMISSIBILI)

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di funzionamento di cui al presente bando, gli enti privati di ricerca che alla data di scadenza del bando:
 - a) abbiano ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
 - b) non abbiano scopo di lucro;
 - c) siano iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, ai sensi del d.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980;
 - d) in alternativa al punto c), abbiano avviato la procedura di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche e siano in possesso del corrispettivo CODICE ISTANZA di cui all'“ATTESTAZIONE ACQUISIZIONE ISTANZA” rilasciata dalla piattaforma dedicata. In tal caso, l'ammissione alla procedura è comunque da intendersi con riserva e condizionata all'esito positivo del procedimento di iscrizione, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti dal precedente comma 1. Il diniego di iscrizione alla citata Anagrafe Nazionale delle Ricerche, per assenza dei previsti requisiti, determina l'esclusione dalla procedura di cui al presente bando.
2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, anche se iscritti nell'ANR:
 - a) gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali e loro consorzi costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254;
 - b) gli enti privati che abbiano ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

3. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti e mantenuti per tutto il triennio di riferimento. La perdita di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente articolo determina la revoca del contributo riconosciuto a decorrere dall'anno in cui si verifica la carenza di tale condizione, determinando, in tal caso, la restituzione del contributo ricevuto anche solo nella forma di anticipazione.
4. In caso di perdita dei requisiti di ammissibilità descritti dal presente articolo il soggetto beneficiario dovrà darne formale comunicazione all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca del MUR: dgvalric@pec.mur.gov.it.
5. L'accertamento circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità ovvero la perdita degli stessi può essere operata in qualsiasi momento dall'Amministrazione con le conseguenze di cui al precedente comma 3 anche per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550.

Articolo 3

(CONTENUTO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA)

1. A pena di inammissibilità, la domanda di concessione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) copia del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica;
 - b) statuto dell'ente;
 - c) ultimo bilancio d'esercizio approvato, nota integrativa al bilancio (laddove l'Ente sia tenuto alla redazione della stessa) e verbale di approvazione del bilancio da parte del CdA (o di altro organo legittimato all'approvazione del bilancio in base allo statuto dell'ente);
 - d) copia del Bilancio preventivo relativo all'anno 2026 corredato dal verbale di approvazione del bilancio da parte del CdA (o di altro organo legittimato all'approvazione del bilancio in base allo statuto dell'ente) e laddove previsto dell'Organo di controllo e dalla relazione illustrativa;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) a firma del legale rappresentante, o di suo delegato con cui l'ente attesta di non usufruire di altri contributi a carico del bilancio dello Stato per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione e che la documentazione caricata sulla piattaforma GEA (www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi) è copia conforme all'originale;
 - f) una relazione programmatica, redatta su carta intestata dell'Ente, da redigere secondo il format reso disponibile dal Ministero, in cui siano evidenziate le attività coerenti con le finalità del presente bando, che si intendono realizzare nel corso di ciascun anno di valenza della Tabella triennale 2026 – 2028. La relazione dovrà essere così articolata:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

- A. Sezione I - *Sezione illustrativa – generale* che riporti:
- a) presentazione dell'Ente, con l'indicazione delle attività di interesse generale svolte;
 - b) articolo dello Statuto da cui emerge che l'attività di ricerca, senza scopo di lucro, costituisce la finalità prioritaria dell'Ente;
 - c) settore delle attività di ricerca così come individuati fra i sei grandi ambiti di ricerca e innovazione e la relativa area di intervento in cui è articolato il Programma nazionale di ricerca 2021 – 2027 così come specificato in sede di iscrizione all'ANR;
 - d) descrizione della tradizione storica dell'ente, della sua rilevanza nazionale e internazionale e della sua attualità sulla base dei riscontri ottenuti nell'ambito della comunità scientifica.
 - e) programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelle dell'Unione Europea;
 - f) struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione e la qualificazione delle risorse umane (compresi i collaboratori esterni) utilizzate;
 - g) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.
- B. Sezione II - *Sezione tecnica*: che riporti una rappresentazione, chiara e trasparente, anche mediante l'ausilio di tabelle di sintesi e riepilogative:
- a) dell'attività scientifica e di formazione svolta negli anni 2023, 2024 e 2025 coerenti con le finalità di cui al DM 44/2008, evidenziando i risultati conseguiti in tale lasso di tempo nell'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali. Qualora l'Ente di riferimento abbia già beneficiato del medesimo contributo di cui al presente bando, in quanto già beneficiario del contributo di cui alla Tabella triennale 2023–2025, in tale sezione, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto ministeriale n. 44/2008, dovranno essere sintetizzate le relazioni tecnico-scientifiche presentate, per ciascuna delle annualità della suddetta tabella, in sede di controllo e monitoraggio;
 - b) elenco delle pubblicazioni scientifiche relative agli anni 2023, 2024 e 2025 (indicando autore, titolo, editore, anno di pubblicazione) ed eventuali brevetti;
 - c) descrizione delle attività coerenti rispetto alle finalità del contributo richiesto che si prevede svolgere nel triennio di riferimento, 2026-2028 a valere sull'eventuale contributo erogato da questa Amministrazione.
- C. Sezione III *Sezione contabile* che riporti:
- a) descrizione, evidenziando i profili di pertinenza e congruità, e tabelle riepilogative delle spese di funzionamento sostenute nell'ambito delle attività svolte nel triennio 2023, 2024 e 2025 come descritte nella Sezione II – lettere a) e b).

Solo per gli enti inseriti nella Tabella triennale 2023-2025:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

- b) descrizione e tabelle riepilogative delle spese di funzionamento, a valere sulle risorse eventualmente assegnate dal MUR, a titolo di contributo, per la realizzazione delle attività descritte nella Sezione II – lettera c) con particolare riferimento all'annualità 2025. Possono essere inserite solo le spese non già imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, eurounitari) se non per la parte residua (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa) sino a totale concorrenza dell'ammontare della stessa.

Articolo 4

(RISORSE FINANZIARIE E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE)

1. La dotazione complessiva destinata al finanziamento dei contributi di funzionamento di cui al presente bando è così quantificata:
 - per l'anno 2026, risorse pari a euro **1.112.500,00** comprensivo del compenso destinato alla Commissione di valutazione e ad eventuali rimborsi delle spese effettuate.
2. Le risorse disponibili per le annualità 2027 e 2028 saranno definite sulla base degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio. Per tutte e tre le annualità, in caso di disponibilità di ulteriori risorse, sarà garantito l'incremento delle risorse destinate al finanziamento della tabella.
3. Gli oneri per le attività di analisi tecnico-scientifica nonché per le conseguenti attività di verifica e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono quantificate in € 77.875,00, a valere sulla disponibilità dell'anno 2026.
4. I contributi di funzionamento relativi all'annualità 2026 verranno assegnati nel rispetto degli esiti della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.
5. La misura del contributo per le annualità 2027 e 2028 sarà rideterminata in misura proporzionale per ciascuno dei soggetti inseriti nella Tabella triennale 2026-2028 in relazione allo stanziamento previsto dalle relative leggi di bilancio.
6. Sulla base delle valutazioni svolte dalla Commissione di cui al successivo articolo 5, verrà riconosciuto a ciascun ente inserito in Tabella triennale un contributo variabile tra euro 15.000,00 ed euro 30.000,00 su base annua, stabilito dalla Commissione in ragione del punteggio conseguito in sede di valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 5 del presente decreto.
7. Le risorse previste dal presente bando che non siano state assegnate e/o erogate potranno essere utilizzate per il finanziamento di successivi bandi emanati ai sensi dell'articolo 1 del D.M. n. 44/2008.
8. Le risorse destinate alla copertura degli oneri per le attività di analisi tecnico scientifica nonché per le conseguenti attività di verifica e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 previste dal presente bando che non siano state utilizzate nell'ambito del presente bando potranno essere utilizzate per le medesime finalità in successivi bandi emanati ai sensi dell'articolo 1 del D.M. n. 44/2008.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

Articolo 5

(ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 44/2008 la valutazione e la selezione delle domande è svolta da una Commissione, composta da cinque esperti tecnico-scientifici, nominata, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
2. La Commissione opera nel rispetto dei seguenti criteri:
 - A. QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA (max 15 punti)** in termini di:
 - I. rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo (max 5 punti);
 - II. rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelle dell'Unione Europea (max 2 punti);
 - III. risultati conseguiti negli anni 2023, 2024 e 2025 nell'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzata anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca (max 8 punti).
 - B. QUALITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI (max 10 punti)** in termini di:
 - I. tradizione storica dell'ente richiedente (max 4 punti);
 - II. rilevanza nazionale dell'ente richiedente (max 2 punti);
 - III. rilevanza internazionale dell'ente richiedente (max 2 punti);
 - IV. attualità dell'ente richiedente sulla base dei riscontri ottenuti nell'ambito della comunità scientifica (max 2 punti);
 - C. COERENZA, CONGRUITÀ ED INCIDENZA DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (max 15 punti)** in termini di:
 - I. coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto al bilancio dell'ente (max 5 punti);
 - II. incidenza del contributo richiesto in termini di copertura delle spese di funzionamento indicate dall'ente (max 10 punti);
 - D. QUALITÀ DELLA STRUTTURA DELL'ENTE RICHIEDENTE (max 10 punti)** in termini di:
 - I. consistenza delle risorse umane coinvolte (max 2 punti);
 - II. qualificazione delle risorse umane coinvolte (max 3 punti);
 - III. consistenza del patrimonio didattico (max 2 punti);
 - IV. consistenza del patrimonio scientifico (max 2 punti);
 - V. consistenza del patrimonio strumentale (max 1 punto).
3. Sono ammesse al finanziamento richiesto, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui al precedente art. 4, comma 1, esclusivamente le domande che abbiano conseguito, come somma dei punteggi di cui alle lettere A), B), C) e D) del comma 2 del presente articolo, un



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

punteggio complessivo di almeno 34 punti. Il mancato raggiungimento di tale punteggio determina l'inammissibilità della domanda al contributo.

4. All'esito della valutazione, in caso di *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al contributo il criterio A – "QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA". Ove il punteggio relativo al criterio A concorresse ad un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al contributo il criterio C – "COERENZA, CONGRUITÀ ED INCIDENZA DEL CONTRIBUTO RICHIESTO".
5. La Commissione, a fronte del contributo richiesto, quantifica il contributo da riconoscere ai sensi del D.M. n. 44/2008 sulla base delle informazioni fornite nelle domande di partecipazione e delle valutazioni effettuate alla luce dei criteri di cui al precedente comma 2. La Commissione potrà deliberare il valore massimo del contributo assegnabile anche adottando un sistema a fasce di punteggio correlate a fasce di contributo.
6. La Commissione, al termine dei lavori, redige una relazione e propone al Ministro dell'università e della ricerca la graduatoria delle domande ammesse alla valutazione con i relativi punteggi assegnati, nonché, per ciascun ente beneficiario, la proposta di assegnazione dei contributi di cui al presente bando. La proposta di Tabella triennale 2026-2028 viene approvata con le modalità di cui al successivo art. 6 del presente bando.
7. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati all'articolo 10 il Ministero, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, effettua, di norma, entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto delle modalità di presentazione della domanda e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso. Si precisa che, per ragioni di celerità e speditezza della procedura, la fase di valutazione della Commissione potrà essere avviata contestualmente allo svolgimento della istruttoria formale-amministrativa.
8. Le domande presentate, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa, sono ammesse con riserva alla fase di valutazione della Commissione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza della stessa, la domanda di concessione del contributo di cui al presente bando è dichiarata esclusa dalla procedura.
10. In caso di conclusione negativa delle attività di istruttoria di ammissibilità, il MUR ne dà comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

Articolo 6

(MODALITÀ DI EMANAZIONE DELLA TABELLA TRIENNALE)

1. La Tabella triennale 2026-2028 è approvata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca ([Contributi a enti privati di ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca](#)) e sulla piattaforma telematica GEA (www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi).

Articolo 7

(MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE)

1. Il trasferimento delle risorse è disposto, su base annuale, in due soluzioni:
 - a) Il 50% a titolo di anticipazione del contributo riconosciuto, presentando formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante, o da altro soggetto espressamente delegato per le finalità del presente decreto, accompagnata da idonea polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, prestata da un Istituto Bancario, istituto di credito o da una Compagnia di Assicurazione legittimati all'emissione, per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo, predisposta secondo un modello che sarà appositamente reso disponibile dal Ministero dell'università e della ricerca. Non saranno accettate polizze difformi dal modello indicato.
 - b) Il 50% a titolo di saldo, a seguito della conclusione delle procedure di rendicontazione, verifica e controllo da realizzarsi secondo le modalità definite dall'articolo 8 del presente bando.
2. È fatta salva la possibilità per l'Ente di non richiedere l'erogazione della quota in anticipazione. In tal caso il contributo verrà erogato in un'unica soluzione a conclusione delle procedure di rendicontazione, verifica e controllo da realizzarsi secondo le modalità definite dall'articolo 8 del presente bando.
3. L'erogazione del contributo a titolo di saldo, ovvero in unica soluzione nel caso descritto al precedente comma 2, spettante a ciascun ente inserito in Tabella triennale 2026-2028 è subordinato:
 - a) al parere favorevole della Commissione di cui all'art. 3, D.M. n. 44/2008, sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni tecnico-scientifiche;
 - b) alla verifica amministrativo-contabile, di cui al successivo art. 8, della documentazione attestante le spese sostenute dall'ente da parte del competente ufficio del Ministero dell'università e della ricerca per il tramite dell'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa Spa – Invitalia.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

Articolo 8

(CONTROLLO E MONITORAGGIO)

1. I soggetti beneficiari dovranno trasmettere per il tramite della piattaforma GEA (www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi), entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio dell'anno di riferimento:
 - a) il bilancio d'esercizio, la nota integrativa al bilancio (laddove l'Ente sia tenuto alla redazione della stessa) e il verbale di approvazione del bilancio da parte del CdA (o di altro organo legittimato all'approvazione del bilancio in base allo statuto dell'ente);
 - b) una relazione tecnico-scientifica da redigere su carta intestata dell'ente secondo il format reso disponibile dal Ministero, così articolata:
 - I. Sezione I - *Sezione illustrativa*: presentazione del soggetto beneficiario, con l'indicazione delle attività di interesse generale che esso svolge;
 - II. Sezione II - *Sezione tecnica*: rappresentazione, dettagliata, chiara e trasparente – anche mediante l'ausilio di tabelle di sintesi e riepilogative – delle attività concretamente svolte nell'anno di riferimento finanziate con i contributi erogati da questo Ministero;
 - III. Sezione III - *Sezione contabile*: descrizione e tabelle riepilogative delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse erogate a titolo di contributo annuale ai sensi del presente bando;
 - c) una rendicontazione amministrativo-contabile delle spese sostenute, oggetto di sintesi nella Sezione III - *Sezione contabile* della relazione di cui al precedente punto III, da predisporre secondo le modalità disciplinate dalle *Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili* allegate al presente decreto. Possono essere oggetto di rendicontazione solo le spese relative all'anno di riferimento (criterio di competenza), sostenute entro la data di presentazione della documentazione di rendicontazione e non già imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, eurounitari, etc.) se non per la parte residua (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa) fino a totale concorrenza delle stesse.
 - d) una Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) conforme al modello messo a disposizione dal Ministero, secondo quanto previsto dalle *Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*.
2. Nell'ambito della **Sezione III - Sezione contabile** della RELAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA e nella RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE gli enti dovranno rendicontare un importo almeno pari al contributo riconosciuto. Qualora l'ente rendiconti un importo inferiore al contributo ammesso, il saldo sarà rideterminato nella misura di quanto effettivamente rendicontato e accertato a seguito delle verifiche amministrativo-contabili, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate
3. Nel rispetto delle previsioni dell'articolo 4, comma 2, del D.M. 44/08, in caso di mancata rendicontazione, o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico-scientifico da parte della Commissione, o di qualsiasi ulteriore difformità di natura amministrativo-contabile che non risulti regolarmente sanata entro i termini che potranno essere indicati dall'Amministrazione, quest'ultima procederà alla revoca del contributo, che sarà quantificato in



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

base all'entità della difformità.

4. Nel caso in cui l'importo rendicontato e accertato a seguito delle verifiche tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili risulti inferiore al contributo riconosciuto, quest'ultimo sarà ricalcolato nella misura di quanto effettivamente rendicontato e accertato. Nel caso in cui il contributo così ridefinito sia inferiore a quanto eventualmente erogato a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del presente decreto, l'Amministrazione procederà al recupero anche attraverso compensazioni a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero al soggetto beneficiario ovvero all'escussione della garanzia fideiussoria.
5. Il Ministero svolge i controlli di competenza sulla documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute nonché sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità anche per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550..

Articolo 9

(DIVIETO DI CUMULO, DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO)

1. Gli enti inseriti nella Tabella triennale non possono usufruire, per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione, di altri contributi a carico del bilancio dello Stato.
2. Gli enti inseriti nella Tabella triennale non possono rendicontare spese già imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, eurounitari, etc.) se non per la parte residua (nel rispetto del divieto del cd "doppio finanziamento"), fermo restando che la somma di tutti i contributi percepiti non deve superare il 100% della relativa spesa sostenuta.
3. In caso di violazione dei descritti vincoli, il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme già erogate.

Articolo 10

(TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

1. A pena di esclusione, le domande di cui al presente Bando dovranno essere trasmesse a partire dalle ore 12.00 del 16 luglio 2026 e trasmesse entro e non oltre le ore 12.00 del 3 settembre 2026, a cura del legale rappresentante dell'ente, o suo delegato, esclusivamente a mezzo della piattaforma dedicata all'indirizzo www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi, seguendo le modalità riportate nell'apposita guida per l'utilizzo del servizio (cd. Manuale utente), che sarà resa disponibile nella medesima piattaforma GEA.
2. Saranno parimenti escluse le domande compilate ma non inviate e le domande presentate secondo tempi e modalità differenti da quelli previsti dal precedente comma 1.
3. Ai fini della presentazione delle domande di partecipazione al presente bando il legale rappresentante dell'ente, o suo delegato, dovrà necessariamente dotarsi di un'utenza SPID, CIE o CNS.
4. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione così come resa disponibile dalla



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

piattaforma GEA dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente, o suo delegato

5. Allo stesso indirizzo www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi, oltre che sul sito istituzionale del MUR ([Contributi a enti privati di ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca](#)) saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione al presente Bando.
6. In caso di chiusura e trasmissione al MUR della domanda di contributo, non sarà più possibile accedere nuovamente alla sezione dedicata alla presentazione delle proposte in modalità compilazione.
7. Il MUR non assume responsabilità in caso di mancata o incompleta presentazione delle proposte entro i termini stabiliti, né per il mancato o ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte del proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
8. Tutto il materiale trasmesso sarà utilizzato dal Ministero dell'università e della ricerca esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle procedure di cui al presente decreto.
9. I soggetti devono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca, tutte le notizie, la documentazione e i chiarimenti ritenuti necessari ai fini della procedura di cui al presente decreto.
10. Ai fini della presentazione e valutazione della domanda sarà esaminata solo ed esclusivamente la documentazione caricata nel sistema telematico GEA secondo le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 11

(OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI)

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso, a:
 - a) rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso;
 - b) assicurare che le attività realizzate non siano difformi da quelle descritte nella domanda presentata;
 - c) fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
 - d) fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR, per il tramite dell'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa Spa – Invitalia, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero;
 - e) conservare, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di presentazione della rendicontazione annuale, la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e ad esibirla, in



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

caso di controllo;

- f) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altri contributi ottenuti per le medesime spese.

Articolo 12

(RINUNCE, DECADENZA E SANZIONI)

1. Il contributo assegnato è oggetto di revoca e i beneficiari sono soggetti a decadenza totale dal contributo concesso qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel presente decreto ovvero nelle successive indicazioni fornite dal Ministero ivi comprese le “*Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*” e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
 - b) il soggetto beneficiario abbia ottenuto altri contributi per le stesse spese rendicontate.
2. In caso di decadenza o revoca, qualora il contributo sia già stato erogato anche solo per la quota oggetto di anticipazione, il soggetto beneficiario dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero dal soggetto beneficiario ovvero escutere la garanzia fideiussoria.

Articolo 13

(TUTELA DELLA PRIVACY)

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii. e delle disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. In particolare, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il Titolare del trattamento è il Ministero dell’Università e della Ricerca, con sede in Roma, Via Largo Antonio Ruberti, n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati di cui si trattano i dati al seguente recapito rpd@mur.gov.it.
3. I dati forniti dal soggetto proponente sono acquisiti dal Soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente avviso.
4. L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso il sopra citato indirizzo e-mail.
5. L’invio della domanda di partecipazione presuppone l’esplicita autorizzazione, da parte del



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali

Soggetto proponente, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Articolo 14 (INFORMAZIONI)

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente decreto è il dirigente dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca.
2. Ogni richiesta di informazioni inerente la procedura prevista dal presente decreto potrà essere inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca via e-mail al seguente indirizzo: tabtri.dm44@mur.gov.it;
3. Alle richieste di cui al precedente comma 2 si darà risposta in forma aggregata. Le FAQ relative alla procedura verranno pubblicate nella sezione dedicata del portale e della piattaforma GEA.
4. Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo.
5. Il presente bando sarà pubblicato, nelle more della registrazione del competente organo di controllo, sulla piattaforma telematica GEA (www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi) oltre che sulla piattaforma istituzionale del MUR ([Contributi a enti privati di ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca](#)).

Articolo 15 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 16 (MODIFICHE)

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando verranno disciplinate con successivi decreti direttoriali, pubblicati sul sito istituzionale [Contributi a enti privati di ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca](#) e sulla piattaforma GEA www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi.

IL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Di Felice